

Autorità d'Ambito n. 1 - POTENZA

Organizzazione della Gestione dei Rifiuti

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI
ALLA GESTIONE UNITARIA DEI RIFIUTI URBANI RICADENI NEL MEDESIMO
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

(Art. 15 L.P. n. 6/2001)

Premesso che:

- il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art.23 prevede la possibilità di gestire il ciclo dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali, mediante l'adozione di una convenzione che regoli i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale;
- che la Regione Basilicata, con legge regionale 2 febbraio 2001 n.6, ha previsto di concludere accordi tra gli enti locali ricadenti nel medesimo A TO per garantire lo svolgimento in forma unitaria ed associata del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- che, con la citata legge regionale si sono istituiti due Ambiti territoriali ottimali A TO 1, costituito dai Comuni della Provincia di Potenza ed A TO 2 dai Comuni della Provincia di Matera;
- che è quindi necessario stipulare apposita convenzione di cooperazione secondo il presente schema ai sensi dell'art.15 della legge regionale n.6/2001 e dell'art 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione unitaria dei rifiuti urbani, costituita dal conferimento e raccolta, trasporto, deposito, stoccaggio provvisorio e definitivo, trattamento, autosmaltimento recupero, riciclo e riutilizzo, ricadenti all'interno degli Ambiti territoriali ottimali sopra indicati, nell'anno duemiladue, il giorno ventisette del mese di settembre sono presenti:

Sig.	ANTONIO ANATRONE	Sindaco Assessore	in rappresentanza del Comune di	Acerenza
Sig.	D'ADAMO VITO	Delegato Assessore	in rappresentanza del Comune di	Albano di Lucania
Sig.	ROCCO LICASTRO	Delegato Assessore	in rappresentanza del Comune di	Anzi
Sig.	GALLUCCI GIOVANNI	Delegato	in rappresentanza del Comune di	Atella
Sig.	TRIPALDI DOMENICO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Avigliano
Sig.	GIUSEPPE GARZILLO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Banzi
Sig.	GIUSEPPE GALIZIA	Sindaco Assessore	in rappresentanza del Comune di	Baragiano
Sig.	BOTTE FRANCESCO	Delegato	in rappresentanza del Comune di	Barile
Sig.	SANTORSA SALVATORE	Sindaco Assessore	in rappresentanza del Comune di	Bella
Sig.	LOPARDO CARMINE	Delegato	in rappresentanza del Comune di	Brienza
Sig.	FAUSTINO BUBBICO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Brindisi Montagna
Sig.	MARIO UNGARO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Campomaggiore
Sig.	PASQUALE CALOCERO	Sindaco Assessore	in rappresentanza del Comune di	Cancellara
Sig.	TROIANO DONATO	Delegato	in rappresentanza del Comune di	Castelgrande
Sig.	VALLUZZI NICOLA ROCCO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Castelmezzano
Sig.	MUSCOLINO DOMENICO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Castelsaraceno
Sig.	VITARELLI MARIO GIUSEPPE	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Cersosimo
Sig.	VIOLA LUIGI	Sindaco Assessore	in rappresentanza del Comune di	Chiaromonte
Sig.	FORTUGNO OLIVIA	Delegato	in rappresentanza del Comune di	Corleto Perticara
Sig.	SALVATORE MAIO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Filiano

Sig.	AMATUCCI VINCENZO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	FrancaVilla Sui Sinni
Sig.	GAETANO PANDOFI	Sindaco Assessore	in rappresentanza del Comune di	Gallicchio
Sig.	MUSCILLO DOMENICO	Delegato Assessore	in rappresentanza del Comune di	Genzano di Lucania
Sig.	LALUCE MICHELE	Delegato	in rappresentanza del Comune di	Ginestra
Sig.	ANTONIETTA MELFI	Sindaco Assessore	in rappresentanza del Comune di	Guardia Perticara
Sig.	MITIDIERI DOMENICO	Delegato Assessore	in rappresentanza del Comune di	Lagonegro
Sig.	PAVESE MARIA	Delegato Assessore	in rappresentanza del Comune di	Laurenzana
Sig.	DISTEFANO NUNZIO	Delegato Assessore	in rappresentanza del Comune di	Lauria
Sig.	LAROCCA SAVERIO	Delegato	in rappresentanza del Comune di	Lavello
Sig.	SCHETTINO GIUSEPPE	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Maratea
Sig.	VOTTA GIOVANNI	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Marsico Nuovo
Sig.	NAVAZIO ALFONSO ERNESTO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Melfi
Sig.	. CIACCIA FILIPPO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Montemilone
Sig.	PAPPALARDO ROCCO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Oppido Lucano
Sig.	AMENDOLA ANTONIO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Palazzo San Gervasio
Sig.	MANFREDA FRANCESCO GIUSEPPE	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Picerno
Sig.	ZOTTA DOMENICO ROCCO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Pietragalla
Sig.	TRIVIGNO CARMINE	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Pietrapertosa
Sig.	PETRONE IGNAZIO	Delegato	in rappresentanza del Comune di	Pignola
Sig.	GAETANO FIERRO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Potenza
Sig.	CAPPIELLO ANGELO	Sindaco Assessore	in rappresentanza del Comune di	Rapone
Sig.	PIETRAGALLA LUIGI	Delegato	in rappresentanza del Comune di	Rionero in Vulture
Sig.	POTENZA TEODORO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Ripacandida
Sig.	TARANTINO CARLO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Rotonda
Sig.	FASANO GIUSEPPE DOMENICO	Sindaco Assessore	in rappresentanza del Comune di	Ruvo del Monte
Sig.	DURANTE SALVATORE	Delegato Assessore	in rappresentanza del Comune di	San Chirico Raparo
Sig.	PADULA GIUSEPPE	Delegato Assessore	in rappresentanza del Comune di	San Costantino Albanese
Sig.	LAMMOGLIA MICHELINO	Delegato	in rappresentanza del Comune di	San Martino d' Agri
Sig.	ANGELO RUGGIERO	Sindaco Assessore	in rappresentanza del Comune di	Sant' Angelo Ie Fratte

Sig.	GALLUCCI ROCCO	Delegato Assessore	in rappresentanza del Comune di	Sasso di Castalda
Sig.	LANGONE LUIGI	Delegato	in rappresentanza del Comune di	Satriano di Lucania
Sig.	SOLIMANTO MARIO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Spinoso
Sig.	NICOLA FERMO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Tito
8ig.	GIOVANNI ARMIENTO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Tolve
Sig.	ORIOLO NUNZIO	Delegato	in rappresentanza del Comune di	Tramutola
. ...		Assessore		
Sig.	OLIVIERI VINCENZO	Delegato	in rappresentanza del Comune di	Trecchina
Sig.	MOLFESE ANTONIO	Sindaco	in rappresentanza del Comune di	Trivigno
Sig.	LACAPRA FAUSTO	Assessore Delegato	in rappresentanza del Comune di	Vaglio di Basilicata
Sig.	MONGIOVI SAVERIO	Assessore Delegato	in rappresentanza del Comune di	Venosa
Sig.	ALBERTI GIUSEPPE	Assessore Delegato	in rappresentanza del Comune di	Viggiano

- Sig. Vito Santarsiero in rappresentanza della Provincia di Potenza nonché in rappresentanza, con poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L. R. del 2 febbraio 2001 n. 6, dei seguenti Comuni inadempienti, previamente diffidati con nota raccomandata 19.09.02 n. 618/P di prot.

Abriola, Armento, Balvano, Calvello, Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castronuovo Sant' Andrea, Episcopia, Fardella, Forenza, Grumento Nova, Latronico, Marsicovetere, Maschito, Missanello, Moliterno, Montemurro, Muro Lucano, Nemoli, Noepofi, Paterno, Pescopagano, Rapolla, Rivello, Roccanova, Ruoti, San Chirico Nuovo, San Fele, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant' Arcangelo, Sarconi, Savoia di Lucania, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Vietri di Potenza, Viggianello

ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge

Comune di	Acerenza	D.C.C.n.	43	del	25/09/02
Comune di	Albano di Lucania	D.C.C.n.	39	del	22/09/02
Comune di	Anzi	D.C.C.n.	35	del	17/09/02
Comune di	Atella	D.C.C.n.	55	del	24/09/02
Comune di	Avigliano	D.C.C.n.	41	del	26/09/02
Comune di	Banzi	D.C.C.n.	31	del	23/09/02
Comune di	Baragiano	D.C.C.n.	23	del	23/09/02
Comune di	Barile	D.C.C.n.	68	del	25/09/02
Comune di	Bella	D.C.C.n.	21	del	25/09/02
Comune di	Brienza	D.C.C.n.	39	del	25/09/02
Comune di	Brindisi Montagna	D.C.C.n.	35	del	16/09/02
Comune di	Campomaggiore	D.C.C.n.	23	del	17/09/02

Comune di	Cancellara	b.C.C.n.	30	del	16/09/02
Comune di	Castelgrande	D.C.C.n.	59	del	26/09/02
Comune di	Castelmezzano	D.C.C.n.	27	del	22/09/02
Comune di	Castelsaraceno	D.C.C.n.	13	del	25/09/02
Comune di	Cersosimo	D.C.C.n.	22	del	26/09/02
Comune di	Chiaromonte	D.C.C.n.	37	del	25/09/02
Comune di	Corleto Perticara	D.C.C.n.	35	del	26/09/02
Comune di	Filiano	D.C.C.n.	41	del	16/09/02
Comune di	Francavilla Sui Sinni	D.C.C.n.	39	del	21/09/02
Comune di	Galicchio	D.C.C.n.	40	del	23/09/02
Comune di	Genzano di Lucania	D.C.C.n.	36	del	21/09/02
Comune di	Ginestra	D.C.C.n.	28	del	25/09/02
Comune di	Guardia Perticara	D.C.C.n.	24	del	23/09/02
Comune di	Lagonegro	D.C.C. n.	35	del	20/09/02
Comune di	Laurenzana	D.C.C.n.	20	del	18/09/02
Comune di	Lauria	D.C.C.n.	99	del	23/09/02
Comune di	Lavello	D.C.C.n.	52	del	23/09/02
Comune di	Maratea	D.C.C.n.	18	del	25/09/02
Comune di	Marsico Nuovo	D.C.C.n.	32	del	19/09/02
Comune di	Melfi	D.C.C.n.	87	del	16/09/02
Comune di	Montemilone	D.C.C.n.	38	del	24/09/02
Comune di	Oppido Lucano	D.C.C. n.	43	del	25/09/02
Comune di	Palazzo San Gervasio	D.C.C.n.	49	del	26/09/02
Comune di	Picerno	D.C.C.n.	40	del	23/09/02
Comune di	Pietragalla	D.C.C.n.	18	del	23/09/02
Comune di	Pietrapertosa	D.C.C. n.	12	del	26/09/02
Comune di	Pignola	D.C.C.n.	40	del	26/09/02
Comune di	Potenza		118	del	17/09/02
Comune di	Rapone	D.C.C. n.	50	del	25/09/02
Comune di	Rionero in Vulture	D.C.C.n.	57	del	25/09/02
Comune di	Ripacandida	D.C.C.n.	18	del	26/09/02
Comune di	Rotonda	D.C.C.n.	53	del	26/09/02
Comune di	Ruvo del Monte	D.C.C.n.	44	del	23/09/02
Comune di	San Chirico Raparo	D.C.C.n.	34	del	24/09/02
Comune di	San Costantino Albanese	D.C.C.n.	47	del	13/09/02
Comune di	San Martino d' Agri	D.C.C. n.	19	del	26/09/02
Comune di	Sant' Angelo le Fratte	D.C.C.n.	27	del	16/09/02
Comune di	Sasso di Castalda	D.C.C. n.	34	del	23/09/02
Comune di	Satriano di Lucania	D.C.C.n.	34	del	25/09/02
Comune di	Spinoso	D.C.C.n.	30	del	24/09/02
Comune di	Tito	D.C.C.n.	30	del	20/09/02
Comune di	Tolve	D.C.C. n.	47	del	23/09/02
Comune di	Tramutola	D.C.C.n.	35	del	24/09/02
Comune di	Trecchina	D.C.C.n.	56	del	23/09/02
Comune di	Trivigno	D.C.C.n.	31	del	16/09/02

Comune di	Vaglio di Basilicata	D.C.C.n.	20	del	16/09/02
Comune di	Venosa	D.C.C.n.	60	del	24/09/02
Comune di	Viggiano	D.C.C.n.	50	del	24/09/02

Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art 1

Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del d. lgs.vo n.22/97 e s.m.i ed in attuazione dell'art. 15 della LR. n.6/2001, si addivene alla stipula della presente convenzione di cooperazione tra i Comuni e la Provincia di Potenza, appartenenti all'Ambito territoriale ottimale n. 1 (A TO n. 1 costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Potenza), al fine di istituire l'Autorità d'Ambito di cui all'art.16 della predetta legge regionale ed al fine di garantire tutte le funzioni connesse alla organizzazione e svolgimento, in forma unitaria ed associata, del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, in conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

L'esercizio coordinato dovrà garantire:

- a) lo svolgimento unitario, all'interno dell'AT.O., della gestione dei rifiuti urbani, come definito in premessa sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
- b) livelli e standard di qualità della raccolta e dello smaltimento;
- c) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale, ivi compresa la riscossione, definito in funzione della qualità del servizio e delle risorse disponibili;
- d) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi di smaltimento, privilegiando le azioni finalizzate alla prevenzione, riduzione e riutilizzo dei rifiuti

In questo quadro compete agli Enti locali convenzionati:

- la scelta delle modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'affidamento della gestione del servizio;
- l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere necessarie;
- l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
- la determinazione della tariffa del servizio di smaltimento;
- l'attività di controllo e vigilanza sul gestore del servizio, con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori

Art. 2

Costituzione dell'Autorità d'ambito tra gli enti locali compresi nell'A.T.O

In conformità con l'individuazione degli Ambiti territoriali ottimali effettuato dalla Regione Basilicata con l'art.14 della L.R. 612001, aderiscono e sottoscrivono la presente i seguenti Enti locali:

- Comune di Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento , Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Calvera, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castelgrande, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronuovo Sant' Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Filiano, Forenza, Francavilla Sul Sinni, Gallicchio, Genzano di Lucania, Ginestra, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Lavello, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Maschito, Melfi, Missanello, Moliterno, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Nemoli, Noepoli, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Rivello, Roccanova, Rotonda, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Fele, San Martino d' Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant' Angelo le Fratte, Sant' Arcangelo, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Tito, Tolve, Tramutola, Trecchina , Trivigno, Vaglio di Basilicata, Venosa, Vietri di Potenza, Viggianello, Viaggiano
- Provincia di Potenza

Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.6/2001, i Comuni partecipanti costituiscono l'Autorità d'Ambito, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e attribuiscono alla Assemblea d'Ambito e al Consiglio esecutivo, lo svolgimento delle funzioni connesse alla organizzazione ed all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Così come previsto dagli artt. 15 e 16 della Legge Regionale 2 febbraio 2001 n. 6

Art. 3 Durata

La durata della presente convenzione è fissata in anni venti dalla data della

sottoscrizione.

Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri venti anni, fatta eccezione per l'ipotesi in cui i componenti dell'Assemblea d'Ambito di cui al successiva art.6, rappresentanti almeno un terzo della popolazione dell'A.T.O., non ne propongano la decadenza o variazioni da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Regionale

Art. 4

Modifiche e modalità di integrazione della convenzione

1. Nei casi in cui il Consiglio regionale, con propria deliberazione, modifichi la delimitazione degli Ambiti territoriali, la presente Convenzione è modificata di conseguenza.
2. Gli articoli della presente convenzione, che corrisponde allo schema adottato dalla Giunta regionale, non possono essere variati senza preventiva corrispondente delibera della Giunta.
3. Gli Enti partecipanti possono tuttavia integrare lo schema con altre condizioni, che rappresentino esclusivamente disciplina di dettaglio, purché accettate ed approvate da tutti gli Enti aderenti con proprio provvedimento e non contrastanti con i rimanenti articoli e con le vigenti norme regionali e statali

Art. 5

Organi dell' Autorità d' Ambito

Ai sensi dell'art.17 della L.R n.612001 l'Autorità d'Ambito è composta dai seguenti organi:

l'Assemblea d'ambito, che rappresenta gli enti locali convenzionati;

il Consiglio esecutivo;

il Presidente.

Art. 6

Composizione e funzioni dell' Assemblea dell' Autorità di ambito

L'Assemblea d'Ambito:

- costituisce la forma di consultazione tra gli Enti locali appartenenti allo stesso Ambito Territoriale e ne è l'organo deliberativo, ai sensi dell'art. 18, n.3, della LR. n.612001

- esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art.1, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti alla convenzione;

- è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente eletto responsabile del coordinamento, che la presiede, ovvero qualora ne facciano richiesta i componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno un terzo della popolazione, per la verifica della gestione del servizio, e ogni qual volta risulti necessario per modificare la presente convenzione nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 4, o per particolari problematiche connesse alla gestione del servizio di smaltimento stesso.

Ciascun Ente sottoscrittore della presente convenzione può sottoporre direttamente all'Assemblea proposte e problematiche attinenti la organizzazione e funzionamento del servizio di gestione dei rifiuti.

L'Assemblea dei rappresentanti dei Comuni convenzionati appartenenti all'AT.O. è composta dai Sindaci, o dagli Assessori delegati, con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza;

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei Sindaci o dei delegati che rappresentino la metà più uno dei voti espressi pro quota (ovvero che rappresentino la metà più uno degli abitanti dell'A.T.O.); in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei voti espressi pro quota dagli aventi diritto.

L'Assemblea, con la maggioranza dei voti espressi dai presenti, con voto proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune, adotta tutte le determinazioni necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art.1 ed in particolare in relazione ai compiti indicati nel n.3 dell'art 18 della L.R n.6/2001

In ogni caso le decisioni dell'Assemblea non possono essere in contrasto con quanto stabilito dalla presente convenzione

Art. 7

II Consiglio Esecutivo

II Consiglio esecutivo, che delibera a maggioranza semplice, svolge tutte le funzioni previste nell'art 19 della L.R. n.6/2001, ed in particolare:

- predispone gli atti da sottoporre all' Assemblea e ne esegue le delibere;

- compie tutti gli atti istruttori necessari all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani al soggetto Gestore
- effettua il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'operato del Gestore del servizio
- nomina il responsabile tecnico amministrativo dell'A.T.O..

Il Consiglio esecutivo è composto dal Presidente eletto dell'Assemblea, che lo presiede; da cinque membri eletti, con votazione separata, dai rappresentanti dei Comuni sotto i cinquemila abitanti; da tre membri eletti, con votazione separata, dai rappresentanti dei Comuni oltre i cinquemila abitanti; da due membri designati in Assemblea dal Comune capoluogo.

Tra i predetti componenti del Consiglio, l'Assemblea, a maggioranza semplice, elegge il Vice Presidente, che svolge le funzioni elencate nell'art.20 della LR. n.6/2001

Art. 8

Presidente dell' Autorità d' Ambito

Il Presidente dell'Autorità d'Ambito, della quale è il legale rappresentante, viene eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti espressi pro quota da ciascuno dei rappresentanti degli enti locali convenzionati e resta in carica per quattro anni. può essere rieletto per una volta sola.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito almeno una volta l'anno e tutte le volte che le esigenze lo richiedano;
- trasmette gli atti fondamentali ed i verbali dell'Assemblea ai rappresentanti degli enti locali convenzionati entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea stessa;
- stipula, in virtù della delega conferita ai sensi del successive art.14, la convenzione per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite nella presente Convenzione;
- adotta tutte le iniziative deliberate dall'Assemblea d'Ambito nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente convenzione, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa di cui al successivo art.9

Art. 9

Segreteria tecnico-amministrativa dell'A. T.O

E' costituita la segreteria tecnico-amministrativa dell'Autorità d'Ambito, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della LR. *n.6/2001*, che coadiuva il Consiglio esecutivo ed il suo Presidente nello svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di cui ai precedenti articoli nonché per le attività di controllo e vigilanza sul servizio di gestione dei rifiuti.

La segreteria tecnico-amministrativa dell'Autorità d'Ambito:

- " svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli Enti locali convenzionati;
- svolge le funzioni di controllo generale della qualità del servizio di smaltimento;
- esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei soggetti gestori;
- elabora i dati sul ciclo dei rifiuti ed i risultati della gestione, anche attraverso una rete di controllo, al fine di valutare le condotte gestionali;
- effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore, verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;
- predispone, anche tenuto conto delle richieste degli Enti locali convenzionati, proposte tecniche per il miglioramento del servizio affidato e il suo adeguamento alla programmazione regionale

Art. 10

Costituzione e composizione della segreteria tecnico-amministrativa

La segreteria tecnico-amministrativa ha sede presso la Provincia di Potenza ove ha sede l'Autorità d'Ambito.

La predetta segreteria è diretta dal responsabile, nominato ai sensi del precedente art.7, che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La segreteria tecnico-amministrativa, oltre che dal dirigente responsabile, è costituita da un dirigente per la programmazione e da un dirigente per il controllo.

Il rapporto di lavoro del responsabile della segreteria tecnico-amministrativa e del (del) dirigente è disciplinato da un contratto privato, ai sensi dell'art.110 del decreto legislativo n.267/2000, che ne regola la durata in ogni caso non superiore a quattro anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.

Per obiettivi particolari, per i quali è necessario un apporto di alta professionalità ed esperienza, e possibile la nomina di professionalità esterne ai sensi del comma 6 del predetto art 110.

La segreteria tecnico-amministrativa, nella fase di avvio, è composta da quattro amministrativi e due tecnici con funzioni esecutive equiparate alla categoria C del contratto collettivo delle autonomie locali. L'organico definitivo sarà stabilito dall'Assemblea d'Ambito in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie.

La copertura dei posti del predetto organico avviene mediante personale comandato dagli Enti locali convenzionati, oppure anche mediante assunzione da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli Enti Locali o mediante concorso di professionalità esterne. Il responsabile tecnico della segreteria ed i/il dirigenti/e prestano la propria attività a tempo pieno e, qualora siano scelti fra i funzionari appartenenti alla Pubblica Amministrazione, sono collocati in posizione fuori ruolo.

Alla nomina delle figure che compongono la segreteria tecnico-amministrativa provvede con proprio decreto il Presidente dell'Autorità d'Ambito, sulla base di criteri di professionalità e competenza. Il Rappresentante legale dell'Autorità d'Ambito approva anche il regolamento di funzionamento della segreteria tecnico-amministrativa.

I costi di funzionamento della segreteria, ivi compresi il costo del personale, sono coperti con una quota del ricavato della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani; nella convenzione, da stipulare con il soggetto gestore, verranno indicate l'entità e le modalità di trasferimento dei relativi importi al Rappresentante legale dell'Autorità d'Ambito.

Fino all'entrata in esercizio del sistema tariffario, e fino all'entrata a regime dell'organizzazione dell'Autorità d'Ambito, per le spese connesse alla sua attuazione si provvederà, ai sensi dell'art.19 della LR. n.6/2001, con strutture e risorse messe a disposizione dalla Provincia in cui ricade l'A.T.O.; gli importi ivi stanziati saranno eventualmente adeguati ed integrati della Regione Basilicata.

L'A.T.O. beneficia anche di quota parte del fondo incentivante istituito dall'art.22 della LR. n.6/2001.

Art 11

Organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani

Alla gestione dei rifiuti urbani negli Ambiti territoriali ottimali provvede un unico sogget-

to gestore, individuato attraverso i criteri stabiliti dai successivi articoli della presente convenzione. Tuttavia, per conseguire economie gestionali e per garantire un sistema più efficiente ed efficace, ai sensi del n.3 dell'art.21 della L.R. n.6/2001, l'Assemblea può decidere di affidare il servizio a più gestori; in tal caso, se necessaria, individua un Gestore cui affidare il coordinamento dei servizi ed ogni altra funzione prevista dalla predetta legge regionale

Al soggetto gestore è affidata la gestione dei rifiuti urbani e ne risponde nei confronti degli Enti locali appartenenti all'Autorità d'Ambito.

I rapporti tra il soggetto gestore e gli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art.21 della L.R. n.6/2001 sono definiti mediante la stipula di apposita convenzione, ai sensi del successive art.15

Art. 12

Ricognizione delle opere e programma degli interventi

Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di gestione, tutti i Comuni dell'Ambito, avvalendosi della segreteria tecnico-amministrativa dell'Autorità d'Ambito, provvedono ad operare una ricognizione dei quantitativi di rifiuti prodotti, di quelli riciclati e riutilizzati e delle modalità di smaltimento.

Gli Enti partecipanti si impegnano altresì a trasmettere all'Autorità d'Ambito i risultati della ricognizione o del controllo di cui al paragrafo precedente, unitamente ad eventuali indicazioni ritenute utili a definire gli obiettivi per la nuova gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, ed alla predisposizione del programma di interventi e relativo piano finanziario, entro sessanta giorni dalla stipula della presente convenzione. In mancanza provvederà l'Autorità d'Ambito, avvalendosi della collaborazione obbligatoria degli Enti locali interessati per fornire la documentazione esistente.

Gli elementi di cui ai comma precedenti saranno considerati nella predisposizione della convenzione di gestione di cui ai successivi articoli

Art. 13

Forme del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Entro 150 giorni dalla firma della presente convenzione, l'Autorità d'Ambito, in conformità al precedente art. 11, approva con delibera dell'Assemblea le modalità di

svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, scegliendola fra quelle indicate dall'art 113 del decreto legislativo n.267/2000, con esclusione di quella indicata nella lett. a).

Art. 14

Procedure per l'assegnazione del servizio di gestione

Nel termine di 90 giorni dalla delibera di Assemblea di cui al precedente art.13, il Consiglio esecutivo compie tutti gli atti necessari per procedere all'affidamento al Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Consiglio esecutivo, tuttavia, può delegare, con maggioranza semplice, il legale rappresentante dell'Autorità d'Ambito ad adottare tutti i provvedimenti finalizzati alla scelta del soggetto gestore ed in particolare alla eventuale predisposizione e pubblicazione del bando di gara, alla conseguente nomina della Commissione di preselezione ed aggiudicazione, alla assegnazione della gestione.

Tutti gli atti necessari per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'assegnazione della gestione del servizio, nonché quelli relativi all'affidamento, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea d'Ambito.

Art. 15

Convenzione per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani

In attuazione dell'art.21 della legge regionale n.6/2001 i rapporti tra l'Autorità d'Ambito ed il soggetto gestore sono regolati da apposita convenzione.

La convenzione con il soggetto gestore è redatta dall'Autorità d'Ambito sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottato dal Consiglio regionale, ai sensi del predetto art.21.

Il Rappresentante legale dell' Autorità d'Ambito e delegato dagli Enti convenzionati, alla stipula della convenzione di gestione con il soggetto gestore individuate con le procedure di cui agli articoli precedenti.

Art. 16

Determinazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti

L'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art.18 della LR. n.6/2001, determina la tariffa unica

del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di riscossione, tenute conte di tutte le componenti di costo, ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n.22/97 e smi, ed in relazione al piano finanziario degli interventi necessari per l'esercizio del servizio di gestione

Compete al Gestore così come individuato ai sensi degli articoli precedenti di provvedere all'applicazione ed all'incasso della tassa nei confronti dell'utenza.

Art. 17

Obblighi e garanzie - rapporti finanziari

La quota prevista in tariffa per la copertura degli investimenti verrà prioritariamente destinata alle opere di interesse generale previste nei programmi per il servizio di gestione dei rifiuti predisposti dalla Regione.

Eventuali ulteriori disponibilità verranno destinate: al miglioramento dell'ambiente ad alla riduzione della produzione dei rifiuti ed alla prevenzione dell'inquinamento nei Comuni aderenti all'AT.O., sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'Autorità d'Ambito e tenuto conto delle effettive carenze riscontrate nel servizio o negli impianti.

Qualora un Comune intendesse accelerare un programma di investimenti sugli impianti del proprio territorio, potrà chiedere all'Autorità d'Ambito di applicare una modulazione della tariffa dei propri utenti mediante una sovraquota di oneri finanziari a copertura degli investimenti citati.

I Comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il soggetto gestore, per la durata della convenzione per la gestione dei rifiuti, ad utilizzare gratuitamente il suolo delle strada e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati, con esclusione degli impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento

A garanzie dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio prevederà il rilascio di polizze assicurative o bancarie singole e collettive nei confronti degli Enti locali convenzionati.

Art. 18

Vigilanza - controllo

L'Autorità d'Ambito, per mezzo della segreteria tecnico-amministrativa informa tempestivamente, e per iscritto, la Regione sulla situazione degli adempimenti indicati nei precedenti articoli

In particolare l'A.T.O. dovrà comunicare alla Regione il programma degli interventi necessari redatto dalla stessa Autorità d'Ambito, la quale a tal fine potrà avvalersi dei propri uffici o di professionalità esterne, e il relativo piano finanziario connesso al modello organizzativo e gestionale, nonché le tariffe adottate.

Nella convenzione per la gestione del servizio di cui al precedente articolo 16 sono stabilite le modalità di controllo e vigilanza sul servizio di gestione dei rifiuti.

La segreteria tecnico-amministrativa dell'Ambito territoriale ottimale costituita in attuazione del precedente articolo 10 svolge, in nome e per conto degli enti locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo sull'espletamento del servizio, informando gli .Enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure, anche sanzionatorie, previste dalla convenzione per la gestione del servizio.

Gli Enti locali convenzionati si impegnano a fornire alla segreteria tecnico-amministrativa dell'Ambito Territoriale Ottimale ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

L'Autorità d'Ambito vigila, anche per mezzo della segreteria tecnico-amministrativa, sulla attuazione, da parte del gestore, dei citati programmi di intervento e sui livelli minimi raggiunti per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. A tal fine il gestore curerà la compilazione, entro il 30 giugno di ogni anno, di uno schema-questionario predisposto dall'Autorità d'Ambito, contenente tutti i dati tecnici, economici e di qualità ricavati dai documenti ufficiali della gestione.

A ciascun Ente locale partecipante e consentito di prendere visione del bilancio preventivo e del conto consuntivo che il soggetto gestore sarà tenuto a presentare all'Autorità d'Ambito entro il 30 ottobre di ogni anno. Il conto consuntivo dovrà essere: verificato da società di certificazione iscritta all'Albo.

Art. 19

Arbitrato

Gli Enti partecipanti convengono che gli eventuali conflitti tra gli stessi in ordine alle attività concernenti l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero in tema

di interpretazione della presente convenzione, verranno risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti in confitto e da un presidente nominato di intesa tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Potenza su istanza della parte più diligente; qualora i membri del collegio risultassero in numero pari verrà nominato, con le stesse modalità previste per il Presidente, un ulteriore componente.